

## **DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88**

**Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI  
per l'anno 2014. (14G00100)**

*(GU n.132 del 10-6-2014)*

**Vigente al: 10-6-2014**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di  
adottare

disposizioni in materia di TASI, al fine di assicurare certezza  
in

ordine al versamento della prima rata nell'anno 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata  
nella

riunione del 6 giugno 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e  
del

Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di versamento della prima rata TASI  
per

l'anno 2014

1. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.

147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:  
"A

decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo

disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro

richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi

modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del

presente comma, il versamento della prima rata della TASI e'

effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di

approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni,

esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014,  
mediante

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del  
Portale

del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui  
al

citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31  
maggio

2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il  
predetto

termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della  
TASI

e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle  
deliberazioni

concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei  
regolamenti

della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato  
decreto

legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a  
tal

fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette

deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10

settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso

di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10

settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica

soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base

dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del

limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al

quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per

ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota

massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione

alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante,

nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine

del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della

percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento

dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento

alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato

invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio

2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla

Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno,

entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di

solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito

annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per

ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,

da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno

comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli

eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove

le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo

spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale.

L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i

comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite

il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati

dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito

capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di

ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo

di solidarieta' comunale nel medesimo anno.".

## Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 9 giugno 2014

NAPOLITANO

dei

Renzi, Presidente del Consiglio

ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando